

STATUTO

REMEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: Ceglie Messapica BR VIA
LUCANIA, INT. 5 -

Numero REA: BR - 157180

Codice fiscale: 02586030740

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 7433/5529 di repertorio.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Ceglie Messapica (BR), la società cooperativa denominata "**REMEDIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**".

La cooperativa è ONLUS di diritto, ex articolo 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto cooperativa sociale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà istituire, con decisione dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La società ha durata a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha come scopo mutualistico lo svolgimento di attività finalizzate a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, morale e culturale e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

In conformità a ciò, essa potrà gestire servizi socio - sanitari ed educativi, secondo quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 1, comma 1, lettera a).

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e ha come oggetto:

A) l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio - sanitaria, socio - culturale, socio - assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

B) la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

C) lo svolgimento, in via diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di:

I. attività socio - sanitarie e assistenziali, educative e riabilitative a favore di cittadini o, comunque, di persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emargina-

zione;

II. attività socio - riabilitative;
III. assistenza domiciliare in tutte le sue forme;
IV. attività di gestione di tutte quelle strutture sociali, così come definite dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4, ossia strutture per minori, per diversamente abili, per anziani, per persone con problematiche psico - sociali, per adulti con problematiche sociali (centri residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e semiautosufficienti, centri diurni, residenziali e semiresidenziali per disabili, centri riabilitativi per malati mentali, sia residenziali che semiresidenziali, strutture assistenziali e residenziali per bambini e giovani in difficoltà);
V. tele - soccorso e tele - assistenza;
VI. sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per enti e organizzazioni operanti nei settori socio - sanitari, di promozione e organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;
VII. ricerca, progettazione, formazione, riqualificazione e aggiornamento nell'ambito delle attività socio - sanitarie ed educative;
VIII. prevenzione e promozione sociale del territorio locale;
IX. segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per enti e organizzazioni operanti nei settori socio - sanitari e informazioni sulle previdenze legislative esistenti;
X. trasporto per soggetti in difficoltà;
XI. attività ricreative, culturali e associative a favore di tutti i soggetti e, in special modo, delle persone anziane e diversamente abili, dei portatori di handicap e dei soggetti autistici;
XII. attività di orientamento, consulenza, informazione e sostegno, in particolare, a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;
XIII. servizi socio - assistenziali, come disciplinati dai vigenti regolamenti regionali;
XIV. attività, servizi e centri di riabilitazione;
XV. formazione e aggiornamento professionale per il personale direttivo, docente e non docente, di scuole e istituti statali di ogni ordine e grado;
XVI. organizzazione e realizzazione di corsi di formazione;
XVII. promozione e organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone in condizione di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione, con relativa attività di carattere amministrativo e raccolta dati territoriale;
XVIII. gestione di centri diurni, centri socio - educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione, quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza

e orientamento per le persone in stato di bisogno;

XIX. gestione di centri diurni e residenziali e di altre strutture con carattere animativo - culturale e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

XX. gestione di strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, a famiglie e a gruppi e organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purchè pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

XXI. prestazione di servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

XXII. organizzazione e svolgimento di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonchè attività di ricerca; attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

XXIII. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine, la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

XXIV. in via secondaria marginale, attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza, purchè siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali; apertura di punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi al dettaglio, ove potrà essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo ergoterapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistato da terzi;

D) la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti, coloro che vivono in strutture, quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

E) l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio - sanitari, socio - culturali, socio - assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione, finalizzate, in particolare, all'obiettivo della massima integrazione sociale di

soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni di età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio - economiche e culturali;

F) lo svolgimento di qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purchè necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, o, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate, la società potrà stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali.

G) La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del Decreto Legislativo n. 385/1993, della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994, delle istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'articolo 13 del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dall'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

H) La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative.

I) Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati, la cooperativa sarà, inoltre, fattivamente impegnata ad integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa.

J) La cooperativa potrà gestire, stabilmente o temporaneamente, secondo quanto stabilito alla lettera b) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte a privati, imprese e non, enti pubblici, quali comuni, provincie, regioni e asl.

K) La cooperativa potrà gestire orti urbani su terreni di proprietà comunale, provinciale e regionale, al fine di per-

seguire l'interesse generale della comunità favorendo la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

L) La cooperativa potrà gestire, direttamente e/o con appalti, servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica, sia per privati che per enti pubblici.

M) La cooperativa potrà gestire, direttamente e/o con appalti, servizi di sistemazione del territorio, quali rimboschimento, manutenzioni stradale, siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzioni di giardini e parchi e quant'altro attiene alla salvaguardia.

N) La cooperativa potrà acquistare e/o condurre terreni incolti, coltivati e boschivi.

O) La cooperativa potrà gestire, direttamente e/o con appalto, servizi urbani, quali custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, servizi di trasporto di merci e persone e altri servizi rivolti alla collettività.

P) La cooperativa potrà gestire, direttamente e/o con appalto, lavori artigianali di qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi.

Q) La cooperativa potrà organizzare e gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, agriturismi e strutture simili e, più in generale, somministrare al pubblico alimenti e bevande; per orto urbano si intende un appezzamento di terreno a disposizione della cooperativa con l'obiettivo di assegnarlo, frazionato in particelle, ai propri soci, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Tra le attività sopra indicate vi è collegamento funzionale; le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento come sopra previste richiedono attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa. La cooperativa si propone di far promuovere ai soci, nell'ambito della compagine sociale, la raccolta dei finanziamenti da destinare alle iniziative sociali programmate. All'uopo, la cooperativa potrà chiedere finanziamenti, agevolati e non, contributi in conto capitale e/o interessi e mutui previsti dalle vigenti leggi provinciali, regionali, statali e comunitarie esistenti alla data della richiesta. Potrà, nei limiti consentiti dalla legge (purché non in via prevalente alle altre attività), assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese cooperative e dare adesioni ad altri enti od organismi economici, morali, culturali e assistenziali.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di anticipata acquisizione della capacità per atto dell'Autorità Giudiziaria o per legge).

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; le associazioni e gli enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci della cooperativa possono essere così suddivisi.

A) **Soci ordinari**, che sottoscrivono le quote sociali ai fini dello svolgimento dello scambio mutualistico e dell'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

I soci ordinari sono:

- **soci lavoratori**, che, per le loro capacità, attitudini e specializzazione, possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno;
- **soci utenti**, che si avvalgono dei beni e dei servizi forniti dalla cooperativa stessa, i quali possono accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dall'organo amministrativo.

B) **Soci volontari**, che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/1991, prestano gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della società. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Non possono essere soci coloro che svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire, nei limiti previsti dalla

legge, una categoria speciale di soci cooperatori, ai sensi

dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale (soci in prova) potranno essere ammessi i soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale e che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, all'atto dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto; tale ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; per i soci volontari dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'organo amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,

il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-

so, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico; che diffami la cooperativa e/o gli amministratori;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordine tra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi a norma del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In tale ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), e) e f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimenti e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori non possono

mai superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-

za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

E' fatto comunque divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-

zione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

Art. 25 (Competenze dell'assemblea dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori con gli importi e i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché la determinazione dei voti a questi spettanti secondo i conferimenti;
- c) la nomina dell'organo amministrativo;
- d) la nomina del Collegio Sindacale quando è obbligatoria per legge o per decisione dei soci;
- e) la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) le modificazioni dell'atto costitutivo, la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della società, la nomina e i poteri dei liquidatori, la responsabilità di amministratori e sindaci;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza mediante avviso da affiggersi nel

locale della sede sociale.

Potrà essere utilizzato, in aggiunta a quello obbligatoriamente stabilito, altro mezzo diretto a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Quorum costitutivi e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modificazioni dello statuto, la proroga della durata, lo scioglimento anticipato della cooperativa, la nomina e i poteri dei liquidatori occorrono i 3/5 (tre quinti) dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

sentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 31 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette). I soci determinano il numero dei membri del Consiglio.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 32 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori che formano il Consiglio di Amministrazione possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Può inoltre essere accantonata, di anno in anno, una somma al fine della liquidazione, in favore degli amministratori che cessano, di un'indennità di cessazione dell'incarico. A tal fine possono essere utilizzati anche strumenti giuridici di tipo assicurativo o previdenziale.

Articolo 36 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli potrà:

- riscuotere da Pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.
- La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 37 (Collegio Sindacale - Organo di controllo)

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, un organo di controllo (Collegio Sindacale o sindaco unico) o un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per il Collegio Sindacale dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci 2 (due) sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto dall'articolo 2477 del Codice Civile e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni, per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i

casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 27.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del Codice Civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i 3 (tre) mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle 20 (venti) unità.

Firmato:

Cavallera Pompea
Chirico Mariangela
Albanese Catia
Chirico Antonio

Maria Carmela Punzi Notaio. Vi è il sigillo.

22 di 22